



Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa

Via Principe di Granatelli, 46 – 90139 Palermo (PA) Italy

Tel +39 091 6029111 - Fax +39 091 6116811

info@italkali.com - www.italkali.com - Pec italkali@legalmail.it

IMPIANTO / OPERA DI RIFERIMENTO

Concessione Mineraria "Realmonte" - Realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione della kainite

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

Sito Minerario di Realmonte (AG)

Realizzazione di un impianto industriale per la produzione di Solfato di Potassio e Cloruro di Sodio ricristallizzato da kainite

*Procedura ex art. 21 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping)*



NOME ELABORATO

NULLA OSTA AMBIENTALE PER IMPIANTO PILOTA (ARTA SICILIA); AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ACQUA DI MARE (CAPITANERIA PORTO EMPEDOCLE); AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN MARE (COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE); INTEGRAZIONE AL NULLA OSTA AMBIENTALE (N°2) (ARTA SICILIA)

SCALA

-

Disegno/elaborato di proprietà della Italkali S.p.A. – È vietata la riproduzione anche parziale o la cessione a terzi senza autorizzazione ai sensi della vigente legislazione in materia – Copyright reserved

CODICE DI RIFERIMENTO / NOME FILE

ITKSMR_PS_PP010 / ITKSMR_PS_PP010.pdf

S.W.O. N.

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	Emesso	11/07/11	ITALKALI S.p.A.	ITALKALI S.p.A.	ITALKALI S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio 1 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Impatto Ambientale
U.O. Attività produttive

MINUTA

Prot. n. 11728 del.....

OGGETTO: AG32_ATP – ITALKALI – Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. – Sito Minerario di Realmonte – costruzione ed esercizio, per un periodo non superiore a 24 mesi, di un impianto pilota per la sperimentazione di un processo innovativo di produzione di solfato di potassio da kainite ed acqua di mare. - Verifica di assoggettabilità ex art. 20 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Parere di esclusione dalla procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Raccomandata A/R

Spett.le ITALKALI – Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.
Via P.pe Granatelli n. 46
90139 PALERMO

e p.c.

A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Agrigento
Via Crispi, 46
92100 AGRIGENTO

Comune di
REALMONTE (AG)

Area 3 - Comunicazione istituzionale e servizi
SEDE

In riferimento alla nota prot. A.R.T.A. n. 33454 del 19.05.2010, con la quale la Ditta ITALKALI – Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato l'istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto "Sito Minerario di Realmonte – costruzione ed esercizio, per un periodo non superiore a 24 mesi, di un impianto pilota per la sperimentazione di un processo innovativo di produzione di solfato di potassio da kainite ed acqua di mare", si comunica quanto segue.

Questo Servizio,

Esaminata la documentazione trasmessa dal proponente, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e Studio Preliminare Ambientale;
- Schema a blocchi del processo;
- Carta IGM dell'area interessata ai lavori minerari che ne evidenzia il posizionamento sul territorio in relazione ai comuni vicini ed alla viabilità esistente;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria generale;
- Planimetria impianto;
- Rappresentazione aerofotografica dell'area di interesse;
- Decreto di concessione del contributo per la Ricerca di base e verbale di accertamento amministrativo;
- Documentazione fotografica delle aree e dei manufatti;

Considerato che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto pilota il cui funzionamento è previsto per la durata di 24 mesi;

Considerato che l'impianto in parola sarà ubicato all'interno di uno stabilimento esistente, in un'area compromessa limitrofa alla miniera di Realmonte di proprietà della stessa ditta da cui si estrae il minerale kainitico utilizzato nel processo;

Considerato che la realizzazione del progetto non comporterà ulteriore sottrazione di suolo e che a titolo di misura di mitigazione il proponente ha previsto il recupero a verde di parte dell'area sopra citata;

Considerato che il progetto prevede l'utilizzo, come acque di processo, di acqua di mare in luogo di acqua a bassa salinità di difficile reperibilità nella zona;

Considerato che il progetto è stato oggetto di finanziamento da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico;

Considerato che l'impianto in oggetto rientra tra le tipologie progettuali di cui alla punto 8) lettera s) dell'All. IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consistenti nella pubblicazione di un avviso sintetico al pubblico presso l'Albo Pretorio del Comune di Realmonte (AG) dal 25.05.2010 al 09.07.2010 e sulla G.U.R.S. n. 21 del 28.05.2010;

Preso atto che non sono pervenute pubbliche osservazioni ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Effettuata la procedura di verifica prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Valutato che gli impatti ambientali connessi all'esercizio dell'impianto non provocano un'alterazione significativa della qualità dell'ambiente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Ritiene che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dettando tuttavia le seguenti prescrizioni:


1. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.
2. I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma, in entrata ed in uscita dallo stabilimento, dovranno essere scelti in modo da non interferire con centri abitati ed aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.).
3. La salamoia esausta, identificata con opportuno codice C.E.R., dovrà essere destinata ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della messa in esercizio dell'impianto pilota oggetto *de quo*.
4. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. Il livello di rumorosità dell'impianto dovrà mantenersi entro i limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, per accertare i livelli delle emissioni acustiche, si dovrà programmare una campagna mirata di rilevazioni, eseguite da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, ai fini della verifica dei limiti di rumorosità, sia interni che esterni. I risultati di tale campagna dovranno essere comunicati a questo Assessorato oltre che alle autorità competenti, con cadenza almeno semestrale. Qualora si rilevasse il superamento dei limiti di legge per le emissioni sonore, si dovrà procedere all'installazione di idonei sistemi di contenimento del rumore.
6. Il serbatoio per lo stoccaggio del gasolio dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento opportunamente impermeabilizzato di volumetria almeno pari a quella del serbatoio.
7. Lungo il perimetro dell'area di impianto dovrà essere realizzata una fascia arborea mediante impiego di specie alto-arbustive e arboree la cui altezza, al momento dell'impianto, sia già significativa. La piantumazione dovrà essere effettuata prima possibile, compatibilmente con le attività previste nella fase di cantiere.
8. Al fine di verificare l'impatto del processo sulla componente acque superficiali, il proponente dovrà eseguire una campagna di monitoraggio sul minerale kainitico e sulla salamoia esausta che includa almeno:
 - la composizione chimico-fisica del minerale kainitico con particolare riferimento alla eventuale presenza di metalli pesanti;
 - la composizione chimico-fisica della salamoia esausta con particolare riferimento a solidi sospesi ed eventuale presenza di metalli pesanti.

Tale campagna di monitoraggi dovrà essere inclusa in un Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà individuare i parametri da misurare, la frequenza dei monitoraggi, le modalità di campionamento ed le metodiche adottate per i diversi parametri individuati. Tale Piano dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del Dipartimento A.R.P.A. di Agrigento e trasmesso a questo Servizio prima della messa in esercizio dell'impianto. Dovranno inoltre essere trasmessi a questo Servizio i risultati delle attività per le valutazioni di competenza.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si trasmette all'Area 3 DRA copia integrale del presente provvedimento affinché si provveda alla sua pubblicazione sul sito web di questo Assessorato.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati presentati a questo Assessorato, di cui si restituisce al proponente una copia adeguatamente timbrata e firmata.


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Natale Zuccarello)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Arnone)




N. 015 del registro
concessioni - Anno 19.....

N. 155 del repertorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI Porto Empedocle

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da l Sig. SCHEMBRI Calogero nato a Porto Empedocle il 05/08/1960 in qualità
Direttore della Miniera di Realmonte della Società "ITALKALI"
in data 16 marzo 2010 19.....;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di.....
con lettera N. del e dalla Dogana
di Porto Empedocle con lettera N. 25841 del 23 Ottobre 2003.....;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di.....
espresso con lettera N. del.....

Visto Vista la determinazione del canone del 20 Settembre 2010 Visto il certificato Camerale del 6-9-2010

-Vista la direttiva 2006/123CE-Vista la nota 41656 del 11/07/2003 dell'ARTA-Vista la L.R. 27/86

Vista la nota n° 17657 del 20/07/2010 dell'Agenzia del Demanio Filiale di Sicilia

Visto il Decreto n° 342/98 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, vista la Circolare 77 12/1998 del

Ministero dei Trasporti e Navigazione, Vista la tabella del 14/09/1999 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

Vista la nota n° 680 del 07/10/2003 dell'A.U.S.L. Presidio di Porto Empedocle

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione; **Vista l'autorizzazione n° 872 del 24/05/2010**
del Comune di Porto Empedocle

CONCEDE

a ITALKALI S.p.a. codice fiscale 0242557-082-3

di occupare specchio acqueo per postazione mobile di pompaggio

della superficie di metri quadrati.....

situat^o nel Comune..... di Porto Empedocle

e precisamente in ambito Portuale Molo di levante del Porto di Porto Empedocle

allo scopo di prelevare acqua di mare a mezzo autocisterna con postazione mobile di pompaggio di circa 1000 mc mensile

scaricare salamoia esausta a mezzo autocisterna nei pozzetti della rete fognaria del Comune di Porto Empedocle

di circa 1000 mc mensile per l'impianto di solfato di potassio

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo

della presente concessione, il canone di L. (1) **15.275,44(Quindicimiladucetosettatancique/44)**

canone anno 2011 € 4.270,97-canone anno 2012 € 4.036,07 canone anno 2013 € 3.814,09-canone anno 2010 € 3.604,31

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà

la durata di mesi (1) **48(Quarantotto)**

dal 01 Gennaio 2011 al 31 dicembre 2014

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da

ricevute dell'Ufficio del Registro di INTESA SAR PAOLO

N. in data 27-4-2010

(1) In lettere.

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

3) Durante il prelievo la ditta non dovrà intralciare il transito ed apporrà in siti idonei, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della Ditta richiedente.

4) La Ditta dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dalle opere eseguite possa derivare pregiudizio al normale uso e alla fruizione delle antistanti aree e degli arredi portuali ivi insistenti nonché alle eventuali concessioni limitrofe

5) La Ditta dovrà assumere l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da terzi in conseguenza della concessione in argomento.

6) Non dovrà richiedere risarcimenti per danni alle opere, dipendenti da eventi calamitosi quali mareggiate, anche di eccezionale violenza.

7) Il concessionario si impegna a corrispondere ogni conguaglio, ivi incluso quello che potrà derivare dall'applicazione art. 10 6° comma del D.L. 77/89 convertito in Legge 160/89 e dal D.P.R.S. del 26/07/94.

8) Dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni di competenza di altri Enti o Autorità previste in materia igienico sanitaria, polizia ecc..


9) L'obbligo di presentare istanza di rinnovo almeno 180 gg. prima della scadenza in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

10) Si fa obbligo al Concessionario di provvedere alla manutenzione ordinaria, previa comunicazione, e straordinaria, previa autorizzazione.

11) Il concessionario dovrà versare il canone 2012/2014 entro il 31 dicembre di ogni anno.


12) Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente le eventuali determinazioni discendenti e conseguenti dalla direttiva comunitaria 2006/123 CE

Per accettazione il Concessionario



Autorizzazione n°872 del 24/05/2010

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.



- Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 10 maggio 1976, n°319 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il regolamento dei servizi fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n°233 del 03/11/1987;
- Visto il D.L. n°152/06
- Vista l'istanza presentata in data 23/03/2010 prot. n°4759/1744ut ut dalla società italiana alcalini s.p.a "ITALKALI" a firma del Direttore dell'Unità Mineraria di Realmonte Dott. Calogero Shembri con sede legale a Palermo in Via Principe Granatelli n°46 tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n°456 del 07/10/2003 dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo di solfato di potassio ubicato a Realmonte in C/da Scavuzzo destinato a produzione di sale di potassio;
- Visto il parere favorevole della Girgenti Acque gestore del servizio fognature anticipata per fax in data 20/05/2010 ;
- Vista l'autorizzazione allo scarico n°456 del 07/10/2003;

AUTORIZZA

La società italiana alcalini s.p.a "ITALKALI" con sede legale a Palermo in Via Principe Granatelli n°46 ubicato a Realmonte in C/da Scavuzzo a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in C/da Scavuzzo (Realmonte) destinato a produzione di sale di potassio (Salamoia finale); internamente alla stazione di sollevamento asservita all'adduzione in condotta sottomarina dei reflui in uscita dal plesso depurativo, sito nel Comune di Porto Empedocle-Loc. Molo di levante, a condizioni che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab.3, allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06 alla e per i parametri in essa non menzionati ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

E' fatto,altresi,obbligo di:

a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione o trasferimento dello stesso;

b) notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;

c)Notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

d)Dare tempestiva comunicazione,al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza,della data di inizio dell'attività lavorativa.

Il comune é autorizzato a fare effettuare,all'interno dell'insediamento produttivo,tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge,senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di comunicazione da parte dell'ITALKALI di avvio produzione;

Porto Empedocle li 24/05/2010

Il Dirigente dell'U.T.C.



REPUBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio 1 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Impatto Ambientale
U.O. Attività produttive

Prot. n. 39215 del 10/06/2011

OGGETTO: Costruzione ed esercizio, per un periodo non superiore a 24 mesi, di un impianto pilota per la sperimentazione di un processo innovativo di produzione di solfato di potassio da kainite ed acqua di mare.
ITALKALI - Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. - Sito Minerario di Realmente.



Spett.le

ITALKALI
Società Italiana Sali Alcalini S.p.A.
Via P.pe Granatelli n. 46
90139 PALERMO

e p.c.

Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Dipartimento Energia
Via U. La Malfa 87
PALERMO

Comune di Realmente (AG)

A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Agrigento
Via Crispi 46
AGRIGENTO

In riferimento alla nota prot. A.R.T.A. n. 31322 del 11.05.2011 con la quale la Ditta ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. ha richiesto la riformulazione della prescrizione di cui al punto 3) riportata nel parere. rilasciato da questo Dipartimento con nota prot. n. 11728 del 23.02.2011 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si comunica quanto segue.

Il su citato parere, espresso a conclusione della procedura di valutazione ambientale, detta alcune prescrizioni per la realizzazione e gestione dell'iniziativa in oggetto tra le quali al punto 3 dello stesso quelle in ordine alle operazioni di recupero e smaltimento della salamoia esausta a valle del processo produttivo.

Preso atto dei contenuti della richiesta ed in particolare dei chiarimenti riferiti in ordine al processo produttivo per il quale si specifica che i residuali del ciclo metallurgico di separazione avvengono senza rilascio di sostanze pericolose in assenza totale di metalli pesanti e che gli stessi pertanto si vengono a classificare come prodotti finali semilavorati.

Premesso quanto sopra, considerato che l'iniziativa in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto pilota il cui funzionamento è previsto per la durata di 24 mesi e tenuto conto che la salamoia in uscita dal processo conterrà una previsione di sali disciolti i cui valori medi rientrano nei limiti prescritti dalla Tab.3 all.5 parte III del D Lgs n°152/06 e s.m.i.,

si ritiene accoglibile

l'istanza presentata dalla ditta per cui si conviene di riformulare la prescrizione di cui al punto 3 del parere rilasciato da questo Dipartimento con prot. n°11728/2001 di compatibilità ambientale disponendo a modifica dello stesso che *"le salamoie residuali del ciclo di produzione del solfato di potassio possano essere accumulate in sottosuolo, sotto il controllo del dipartimento dell'Energia, nell'ambito dei compiti allo stesso assegnate di sovrintendere alla corretta utilizzazione delle risorse del sottosuolo"*.

La ITALKALI è onerata di trasmettere a questo Dipartimento, con cadenza trimestrale e per tutta la durata del periodo previsto della fase sperimentale, un rapporto contenente i report analitici relativi a detto prodotto residuale.

Al Dipartimento Energia si trasmette per opportuna conoscenza e per quanto di competenza copia del parere oggetto della presente rilasciato da questo Dipartimento con nota prot. n. 11728 con il quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale.



DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO VAS-VIA
(Dott. Ing. Natale Zuccarello)



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE11 LUG. 2011

SERVIZIO I - V.A.S. - V.I.A.

PROT. N. 46608

OGGETTO: Sito minerario di Realmonte - Impianto pilota per la verifica di un innovativo processo di produzione di solfato di potassio da minerale kainitico ed acqua di mare

→ Alla ditta Italkali
Via Principe di Granatelli, 46
90139 - PALERMO

Si riscontra la nota di codesta Ditta datata 10.6.2011, acquisita al protocollo di questo Assessorato al n. 39911 del 14.6.11, con la quale è stato richiesto a seguito del provvedimento ambientale rilasciato sulla iniziativa sperimentale in oggetto recante prot. 11728 del 23/2/2011 e della successiva nota di questo Dipartimento prot 39215 del 10/6/2011 concernente l'oggetto di chiarire se le salamoie in uscita dal processo possono essere sversate direttamente a mare, comunicando quanto segue.

Il su citato provvedimento ambientale ha stabilito al punto 3 che la salamoia esausta dovrà essere destinata ad operazioni di recupero e/o smaltimento e con la successiva nota prot. 39215 è stato precisato a tal proposito ed in accoglimento dell'istanza della Italkali che la stessa salamoia può essere accumulata nel sottosuolo.

Il chiarimento richiesto con la nota che si riscontra sulla possibilità di sversare direttamente a mare la salamoia in uscita dal processo innovativo di produzione di solfato da kainite e acqua di mare, tenuto conto che i residuali derivati dal processo del ciclo metallurgico di separazione avvengono senza rilascio di sostanze pericolose in assenza totale di metalli pesanti e nella considerazione che i valori dei sali disciolti presenti nella salamoia rientrano nei limiti prescritti dalla Tab.3 All.5 parte III del D. Lvo n°152/2006 e ss.mm. e ii., viene definitivamente esplicitato condividendone, per quanto di competenza, i contenuti oggetto di richiesta nel senso che rientra nella facoltà di codesta ditta lo scarico a mare di detta salamoia.

Quanto sopra è subordinato al rispetto dei limiti tabellati sopra citati il cui controllo costante è svolto a cura e responsabilità della Italkali, che si ricorda è altresì onerata di trasmettere a questo Dipartimento, con cadenza trimestrale e per tutta la durata del periodo previsto dalla fase sperimentale, un rapporto contenente i dati analitici relativi a detto processo residuale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO I
(ing. Natale Zuccarello)